



CITTA' DI SPOLTORE

PROVINCIA DI PESCARA

Registro delle Deliberazioni Originali del Consiglio Comunale

OGGETTO: Approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015 e del bilancio pluriennale per il periodo 2015-2017 ex DPR n. 194/1996, del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 ex D.Lgs. n. 118/2011 e della Relazione previsionale e programmatica 2015-2017-**EMENDAMENTI.**

L'anno duemilaquindici , il giorno sei , del mese di agosto , alle ore 17:42 , in Spoltore e nella Casa Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

convocato nei modi e forme di legge, con lettera d'invito N.25939, in data 31/07/2015 si è riunito in **sessione ordinaria** ed in **seduta pubblica di prima convocazione**, nelle persone dei signori:

		Pres.	Ass.
DI LORITO LUCIANO	SINDACO	si	
CACCIATORE CARLO	CONSIGLIERE	si	
CIPRIANI GIORGIA	CONSIGLIERE	si	
CONTROGUERRA GUERINO	CONSIGLIERE		si
DELLA TORRE MARCO	CONSIGLIERE	si	
DI GIANDOMENICO NADA	CONSIGLIERE		si
DILIGENTI EDOARDO	CONSIGLIERE	si	
D'ORAZIO ORAZIO	CONSIGLIERE	si	
FEBO MARINA	CONSIGLIERE	si	

		Pres.	Ass.
FEDELE GIORDANO	CONSIGLIERE	si	
MASCIOVECCHIO LORIS	CONSIGLIERE		si
MATRICCIANI LUCIO	PRESIDENTE	si	
PIETRANGELO CARLO	CONSIGLIERE	si	
SBORGIA FRANCESCA	CONSIGLIERE	si	
SEBASTIANI STEFANO	CONSIGLIERE		si
SPILLA RAFFAELE	CONSIGLIERE	si	
ZAMPACORTA FRANCESCO	CONSIGLIERE		si

Sono presenti gli Assessori che non hanno diritto di voto :
ROSINI ENIO

MANCINI LORENZO
TRULLI CHIARA

Consiglieri assegnati N. 17

Presenti N. 12

Assenti N. 5

e con la partecipazione del Segretario f.f. dott.ssa Melideo Anna Maria, stante l'assenza del Segretario Generale

Assume la presidenza il Sig. MATRICCIANI LUCIO il quale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta, previa nomina dei seguenti scrutatori:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Constatato che, in relazione agli schemi dei bilanci e della relazione predisposti dalla Giunta:

sono pervenuti n. 7 emendamenti, esaminati, discussi e vagliati secondo le procedure regolamentari, così come risulta dall'allegato "I";

Il Presidente invita il Sindaco e il Consigliere Febo Marina ad illustrare gli emendamenti.

Terminata la illustrazione del 1° emendamento presentato dal Sindaco, il Presidente dà la parola al Consigliere Febo, che chiede a sua volta cinque minuti di sospensione.

Il Presidente pone a votazione la proposta del consigliere Febo che ottiene il seguente risultato: Voti favorevoli 9 contrari 2 (Sborgia- Pietrangelo) astenuti nessuno, alle ore 20,00 si sospende la seduta.

Alle ore 20,06 si riprendono i lavori con la ripetizione dell'appello dal quale risultano 14 consiglieri presenti e n°3 assenti (Controguerra – Masciovecchio – Sebastiani).

Il Presidente dà la parola al consigliere Febo Marina che procede alla illustrazione degli emendamenti presentati.

Il Presidente apre la discussione e successivamente pone a votazione i singoli emendamenti come di seguito riportati:

Esce il Consigliere Zampacorta Francesco (presenti 13)

- Emendamento n°1 Voti Favorevoli n°8
 Voti Contrari n°4 (Diligenti- Della Torre – Febo – Cipriani)
 Astenuti n°1 (Di Giandomenico)
- Emendamento n°2 Voti Favorevoli n°4(Diligenti- Della Torre – Febo – Cipriani)
 Voti Contrari n°9
 Astenuti nessuno
- Emendamento n°3 Voti Favorevoli n°4(Diligenti- Della Torre – Febo – Cipriani)
 Voti Contrari n°9
 Astenuti nessuno
- Emendamento n°4 Voti Favorevoli n°4(Diligenti- Della Torre – Febo – Cipriani)
 Voti Contrari n°9
 Astenuti nessuno
- Emendamento n°5 Voti Favorevoli n°4(Diligenti- Della Torre – Febo – Cipriani)
 Voti Contrari n°9
 Astenuti nessuno
- Emendamento n°6 Voti Favorevoli n°4(Diligenti- Della Torre – Febo – Cipriani)

Voti Contrari n°9
Astenuiti nessuno

- Emendamento n°7 Voti Favorevoli n°4(Diligenti- Della Torre – Febo – Cipriani)
 Voti Contrari n°9
 Astenuiti nessuno

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi*”, con il quale è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);

Tenuto conto che la suddetta riforma è considerata un tassello fondamentale alla generale operazione di armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo, nata dall'esigenza di garantire il monitoraggio ed il controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo;

Constatato che:

- a decorrere dal 1° gennaio 2015 è prevista l'entrata in vigore dell'armonizzazione contabile per tutti gli enti territoriali, fatta eccezione per quelli che hanno aderito alla sperimentazione nell'esercizio 2014 (art. 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011);
- il d.Lgs. n. 118/2011, modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, individua un percorso graduale di avvio del nuovo ordinamento in base al quale, a partire dal prossimo anno, gli enti locali:
 - a) applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria allegati nn. 4/1 e 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1). In particolare il principio della competenza potenziata è applicato a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie a far data dal 1° gennaio 2015 (art. 3, comma 11);
 - b) possono rinviare al 2016 l'applicazione del principio contabile della contabilità economica e la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato, ad eccezione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 3, comma 12);
 - c) possono rinviare al 2016 l'adozione del bilancio consolidato, ad eccezione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 11-*bis*, comma 4);
 - d) adottano nel 2015 gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al DPR n. 194/1996, che conservano funzione autorizzatoria, a cui sono affiancati gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al d.Lgs. n. 118/2011, a cui è attribuita funzione conoscitiva (art. 11, comma 12);

Visto inoltre il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare:

- l'art. 151, comma 1, il quale dispone che gli enti locali deliberano, entro il 31 dicembre, il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al d.Lgs. n. 118/2011;
- l'art. 174, comma 1, il quale prevede che l'organo esecutivo predisponga lo schema del bilancio di previsione, del Documento unico di programmazione, unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo di revisione, da presentare al Consiglio comunale per le conseguenti deliberazioni;
- l'art. 170, comma 1, il quale prevede che per l'esercizio 2015 gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del Documento unico di programmazione ed allegano al bilancio la relazione previsionale e programmatica secondo le modalità previste dall'ordinamento vigente nel 2014;

Preso atto quindi, per quanto sopra richiamato, che per l'esercizio 2015 l'ente è tenuto ad approvare:

- il bilancio di previsione annuale e pluriennale redatto ai sensi del DPR n. 194/1996 con funzione autorizzatoria;
- il bilancio di previsione finanziario ai sensi del d.Lgs. n. 118/2011 con funzione conoscitiva;
- la Relazione previsionale e programmatica per il periodo 2015-2017;

Richiamati:

- il DM del Ministero dell'interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 in data 30/12/2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;
- il DM del Ministero dell'interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 in data 21/03/2015), con il quale è stato prorogato al 31 maggio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;
- il DM del Ministero dell'interno in data 13 maggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 in data 20/05/2015), con il quale è stato prorogato al 30 luglio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;

Atteso che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 99 in data 7 luglio 2015, esecutiva, ha approvato gli schemi:

- del bilancio di previsione annuale per l'esercizio 2015 ex DPR n. 194/1996;
- del bilancio pluriennale per il periodo 2015-2017 ex DPR n. 194/1996;
- del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 ex D.Lgs. n. 118/2011;
- della Relazione previsionale e programmatica 2015-2017;

completi di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano allegati i seguenti documenti:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo

- pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
 - d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
 - e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
 - f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
 - h) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, al bilancio di previsione risultano inoltre allegati i seguenti documenti:

- le risultanze dei rendiconti o conti consolidati delle aziende speciali, consorzi, istituzioni, società di capitale, costituite per l'esercizio di servizi pubblici, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il presente bilancio (2013);
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 in data 2 luglio 2015, relativa alla verifica della quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie da cedere in diritto di superficie o di proprietà, con il relativo prezzo di cessione;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 in data 06/08/2015, relativa all'approvazione del programma triennale dei lavori pubblici di cui all'articolo 128 del d.Lgs. n. 163/2006;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 114 in data 04/08/2015, relativa all'approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 91 del d.Lgs. n. 267/2000;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 85 in data 23 giugno 2015, di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare, ai sensi dell'articolo 58 del d.Legge n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n° 42 del 06/08/2015 di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare, ai sensi dell'articolo 58 del d.Legge n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 87 in data 26 giugno 2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, delle autovetture e dei beni immobili di cui all'articolo 2, commi 594-599, della legge n. 244/2007;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 in data 30 giugno 2015 ad oggetto "Modifica Regolamento per la disciplina della Imposta Unica Comunale IUC"
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 in data 30 giugno 2015, relativa all'approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge n.201/2011 (conv. in L. n. 214/2011), per l'esercizio di competenza;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 115 in data 07.06.2013, esecutiva ai sensi di legge, con cui sono stati approvati i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili ai fini dell'imposta municipale propria, per l'esercizio di competenza;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 in data 30 giugno 2015, relativa all'approvazione della TARI, la tassa sui rifiuti di cui all'articolo 1, comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 in data 30 giugno 2015, relativa all'approvazione della TASI, il tributo sui servizi indivisibili di cui all'articolo 1, comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 30 giugno 2015 ad oggetto "Piano finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani per la determinazione delle tariffe TARI 2015";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 in data 30 giugno 2015, con cui è stato modificato il regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF, di cui al d.Lgs. n. 360/1998, per l'esercizio di competenza;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 in data 30 giugno 2015, relativa all'approvazione delle integrazioni e/o modifiche al vigente regolamento della imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, di cui al Capo I del D.Lgs. n. 507/1993, per l'esercizio di competenza;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 96 in data 7 luglio 2015, relativa all'approvazione delle tariffe per la fruizione dei servizi pubblici a domanda individuale per l'esercizio di competenza, nonché alla determinazione dei relativi tassi di copertura dei costi di gestione;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 84 in data 23 giugno 2015, di destinazione dei proventi per le violazioni al Codice della Strada, ai sensi degli articoli 142 e 208 del d.Lgs. n. 285/1992;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 111 in data 04.06.2013, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione delle nuove tariffe per la concessione dei loculi cimiteriali, tombe di famiglia e aree cimiteriali, successivamente modificata dalla G.C. n. 161 del 02.08.2013;
- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle vigenti disposizioni allegata al rendiconto dell'esercizio 2014;
- il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivi del patto di stabilità interno;
- la deliberazione di G.M. n° 63 in data 7 maggio 2015 di riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015 ai sensi dell'art. 3, comma 7, del D. Lgs. 118/2011;

Dato atto che non si procederà ad alcuna deliberazione di approvazione del programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione, ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge n. 244/2007, come modificato dall'art. 46, comma 2, del decreto legge n. 112/2008, poiché non sono pervenute richieste in tal senso da parte dei Responsabili di settore;

Richiamati:

- l'art. 82 del D. Lgs. 267/2000 recante "indennità";
- il D.M. 4.04.2000 n. 119 "regolamento recante norme per la determinazione della misura della indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della legge 23 agosto 1999 n.265 ";

- l'art. 1 comma 54 della legge 266/2005 che riduce del 10% le misure delle indennità base previste dal DM sopra citato;

Dato atto che le indennità di funzione per gli amministratori e i gettoni di presenza per i consiglieri comunali sono determinati in base a quanto stabilito dalla normativa appena richiamata;

Verificato che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente;

Visti:

- l'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (*Legge di stabilità 2012*), come da ultimo modificato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale disciplina, per il periodo 2015-2017, il patto di stabilità interno a cui sono sottoposti gli enti locali con popolazione superiore a 1.000 abitanti;
- l'articolo 1 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, il quale apporta significative modifiche alla disciplina del patto di stabilità interno 2015-2017 individuando altresì, nella Tab. 1, gli obiettivi lordi del patto di stabilità interno dei comuni, dai quali va detratto l'accantonamento al FCDE;

Atteso che sulla base della disciplina sopra richiamata, il saldo finanziario programmatico di competenza mista per il triennio 2015-2017 è pari a:

PATTO DI STABILITA'
SALDO FINANZIARIO PROGRAMMATICO DI COMPETENZA MISTA
(in migliaia di euro)

DESCRIZIONE	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
OBIETTIVO LORDO	€ 702	€ 754	€ 754
FCDE	- € 878	- € 763	- € 878
ALTRE VARIAZ.	- € 288	€ 41	€ 42
OBIETTIVO NETTO	- € 464	€ 32	- € 82

come risulta dal prospetto **F)** allegato al bilancio di previsione;

Visti inoltre:

- l'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 539, della legge n. 190/2014, il quale prevede una capacità di indebitamento degli enti locali pari all'10%;

- l'articolo 5 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014) il quale consente per il 2014-2015 di assumere nuovi mutui in deroga all'art. 204 del Tuel per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e prestiti obbligazionari rimborsati nell'anno precedente;

Tenuto conto che alla luce delle norme sopra individuate, questo ente ha una capacità di indebitamento del 3,79% e pertanto l'ulteriore capacità d'indebitamento per il triennio 2015-2017 è pari ad €728.179,36;

Richiamato inoltre l'articolo 162, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, il quale testualmente recita: *"Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità."*

Visto l'articolo 2, comma 8, della legge n. 244/2007, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 536, della legge n. 190/2014, che consente agli enti locali, sino a tutto il 2015, di destinare gli oneri di urbanizzazione per il 50% a spese correnti e per un ulteriore 25% a spese di manutenzione ordinaria del patrimonio, del verde pubblico e delle strade;

Tenuto conto inoltre che le manovre correttive dei conti pubblici varate dal legislatore hanno imposto pesanti tagli alle risorse provenienti dallo Stato alle regioni e agli enti locali quale ulteriore concorso delle autonomie territoriali al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica;

Richiamati in particolare:

- l'articolo 16, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come da ultimo modificato dalla legge di stabilità 2013, con il quale è stata disposta una riduzione di risorse destinate ai comuni di 500 milioni per il 2012, di 2.250 milioni per l'anno 2013, di 2.500 per l'anno 2015 e di 2.600 a decorrere dal 2016. Dal 2013 tale riduzione viene applicata *"in proporzione alla media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012, desunte dal SIOPE, fermo restando che la riduzione per abitante di ciascun ente non può assumere valore superiore al 250 per cento della media costituita dal rapporto fra riduzioni calcolate sulla base dei dati SIOPE 2010-2012 e la popolazione residente di tutti i comuni, relativamente a*

ciascuna classe demografica di cui all'articolo 156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

- l'articolo 9 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito in legge n. 68/2014, il quale ha esteso a tutti i comuni, in proporzione alla popolazione residente, il taglio di 118 milioni di euro previsto dall'articolo 2, comma 183, della legge n. 191/2009 per i costi della politica;
- l'articolo 47, commi da 8 a 13, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge n. 89/2014, il quale, in relazione agli obiettivi di risparmio di spesa connessi alle acquisizioni di beni e servizi, alle autovetture e agli incarichi di studio, ricerca e consulenza e co.co.co., ha previsto una riduzione di risorse di € 375,6 ml di euro per il 2014 e di 563,4 ml di euro per il triennio 2015-2017. Per l'anno 2015, i comuni . I comuni possono rimodulare o adottare misure di contenimento della spesa alternative a quelle indicate purché vengano conseguiti risparmi non inferiori a quelli previsti;
- l'articolo 1, comma 435, della legge n. 190/2014, il quale ha disposto un taglio sul fondo di solidarietà comunale di 1.200 milioni di euro dal 2015;

Preso atto che, per effetto dei tagli di cui sopra, questo ente subirà una ulteriore riduzione di risorse quantificata presuntivamente in € 222.964,18 nel 2015, nel 2016, e nel 2017 oltre alla previsione del FCDE calcolato in base al principio contabile 3.3 e pari ad almeno il 36% per il 2015, al 55% per il 2016 e il 70% per il 2017 quantificato in € 877.683,69 per il 2015, € 762.683,39 per il 2016 ed € 877.683,69 per il 2017;

Ritenuto in proposito di adeguare la manovra fiscale attivata con la modifica del regolamento dell'addizionale IRPEF già effettuata con delibera C.C. n. 24 del 30.06.2015 e con una serie di tagli come dal piano di razionalizzazione di cui alla delibera G.C. n. 87 del 26 giugno 2015;

Richiamate le diverse disposizioni che pongono limiti a specifiche voci di spesa alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato contenute:

a) all'articolo 6 del d.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010), relative a:

- spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8);
- divieto di sponsorizzazioni (comma 9);
- spese per missioni, anche all'estero (comma 12);
- divieto per i pubblici dipendenti di utilizzare il mezzo proprio (comma 12);
- spese per attività esclusiva di formazione (comma 13);

b) all'articolo 5, comma 2, del d.L. n. 95/2012 (conv. in L. n. 135/2012), come sostituito dall'articolo 15, comma 1, del d.L. n. 66/2014, e all'articolo 1, commi 1-4, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013) relative alla manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture e all'acquisto di buoni taxi;

c) all'articolo 1, commi 5-9, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013), e all'articolo 14, comma 1, del d.L. n. 66/2014, relativo alle spese per studi e incarichi di consulenza;

d) all'articolo 1, comma 141, della legge n. 228/2012, relativa all'acquisto di beni mobili;

e) all'articolo 1, comma 143, della legge n. 228/2012, relativa al divieto di acquisto di autovetture;

f) all'articolo 14, comma 2, del d.L. n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), relativo alla

spesa per contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

Considerato che:

- tra le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 196/2009, sono compresi anche gli enti locali, che pertanto rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione dei tagli alle spese;
- a mente del comma 20 dell'articolo 6, le norme sopra citate rappresentano principi di coordinamento della finanza pubblica verso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché verso gli enti del SSN;

Atteso che la Corte costituzionale, in riferimento alle disposizioni in oggetto, ha stabilito che:

- i vincoli contenuti nell'articolo 6, commi 3, 7, 8, 9, 12, 13 e 14 *“possono considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa»”* (sentenze n. 181/2011 e n. 139/2012);
- *“La previsione contenuta nel comma 20 dell'art. 6, inoltre, nello stabilire che le disposizioni di tale articolo «non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica», va intesa nel senso che le norme impugnate non operano in via diretta, ma solo come disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti locali e agli altri enti e organismi che fanno capo agli ordinamenti regionali”* (sentenza n. 139/2012);

Vista la deliberazione della Corte dei conti – Sezione autonomie n. 26/SEZAUT/2013 del 20 dicembre 2013, con la quale sono state fornite indicazioni in merito all'applicazione delle norme taglia spese alle autonomie locali;

Visto i prospetti di cui agli allegati alla delibera G.C.n. 87 del 26.06.2015 con il quale sono stati:

- individuati i limiti di spesa per l'anno 2015;
- rideterminati i limiti di spesa per l'anno 2015 alla luce dei principi sanciti dalla Corte Costituzionale con sentenze n. 181/2011 e n. 139/2012, e dalla Corte dei conti – Sezione autonomie con delibera n. 26/SEZAUT/2013 al fine di conseguire i medesimi obiettivi di spesa prefissati riallocando le risorse tra i diversi ambiti di spesa;

Richiamati:

- l'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, il quale impone agli enti locali di fissare nel bilancio di previsione il limite di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione;
- l'articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca il cui importo superi il 4,2% della spesa di personale

(come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,4% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;

- l'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa il cui importo superi il 4,5% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,1% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;

Richiamato l'art. 193, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, il quale testualmente prevede che:

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

Richiamati inoltre:

- il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede tra gli atti di programmazione *“lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno”*, prevedendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e dell'assestamento generale di bilancio;
- l'articolo 175, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 luglio il termine per l'assestamento generale di bilancio;
- l'articolo 175, comma 9-ter, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che per l'esercizio 2015 gli enti locali che non hanno partecipato alla sperimentazione applicano la disciplina concernente le variazioni di bilancio contenuta nell'art. 175 del Tuel in vigore nell'esercizio 2014;
- l'articolo 147-ter, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale pone l'obbligo in capo agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, nell'ambito del controllo strategico, di effettuare periodiche verifiche circa lo stato di attuazione dei programmi;

Tenuto conto quindi, alla luce di quanto sopra che:

- per l'esercizio 2015 l'assestamento generale di bilancio per gli enti non

sperimentatori resta fissato al 30 novembre 2015 e che pertanto entro la data del 31 luglio 2015 occorre procedere unicamente alla salvaguardia degli equilibri di bilancio;

- in sede di salvaguardia degli equilibri non risulta obbligatoria la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, rimanendo comunque in capo all'ente la facoltà di effettuarla entro tale data (FAQ Arconet n. 7 del 01/07/2015);

Rilevato inoltre come, dalla **gestione di competenza** relativamente alla parte corrente, emerge una sostanziale situazione di equilibrio economico-finanziario;

Rilevato che, anche per quanto riguarda la **gestione dei residui**, si evidenzia un generale equilibrio;

Tenuto conto infine che la **gestione di cassa** si trova in equilibrio;

Acquisito agli atti il parere favorevole:

- del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000 Allegato **A**” ;
- dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000 allegato **H**;

Aperta la discussione ed uditi gli interventi dei consiglieri (allegato **L**);

Escono i Consiglieri Cipriani Giorgia e Diligenti Edoardo (presenti 11)

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Escono i Consiglieri Febo Marina e Della Torre Marco (presenti 9)

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

1. Di approvare, ai sensi dell'art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 11, comma 12, del D.Lgs. n. 118/2011, il bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2015 ed il bilancio pluriennale per il periodo 2015-2017, redatti secondo i modelli ex DPR n. 194/1996, così come risultano dagli allegati **B) e C)** alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali, i quali assumono funzione autorizzatoria.

2. Di dare atto che il bilancio di previsione 2015, redatto secondo i principi generali ed applicati di cui al D.Lgs. n. 118/2011, presenta le seguenti risultanze finali:

Tit		Descrizione	Competenza	Tit		Descrizione	Competenza
VO	NO			VO	NO		
I	I	Entrate tributarie	8.894.564,23	I	I	Spese correnti	11.526.898,25
II	II	Trasferimenti correnti	946.779,23	II	II	Spese in conto capitale	7.226.225,75
III	III	Entrate extratributarie	2.138.091,30				
IV	IV	Entrate in conto capitale	4.413.767,79				
	V	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0	III	Spese per incremento di attività finanziarie	0	
ENTRATE FINALI			16.411.202,55	SPESE FINALI			18.753.124,00
V	VI	Accensione di prestiti	0	III	IV	Rimborso di prestiti	513.617,00
	VII	Anticipazioni di tesoreria	0		V	Chiusura anticipazioni di tesoreria	0
VI	IX	Entrate da servizi per conto di terzi	3.800.200,00	IV	VII	Spese per servizi per conto di terzi	3.800.200,00
TOTALE			20.211.402,55	TOTALE			23.066.941,00
Avanzo di amministrazione			743.000,00	Disavanzo di amministrazione			0
Fondo Pluriennale Vincolato			2.112.538,45				
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE			23.066.941,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE			23.066.941,00

3. Di approvare, ai sensi dell'art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10, comma 12, del d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2015-2017, redatto secondo il d.Lgs. n. 118/2011, così come risulta dall'allegato **D)** alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, il quale assume funzione conoscitiva.
4. Di dare atto che il bilancio di previsione 2015-2017 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all'articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000 nonché il rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno allegato **F)**.
5. Di approvare, ai sensi dell'art. 170, comma 1 e dell'art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la Relazione previsionale e programmatica per il periodo 2015-2017, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera **E)** quale parte integrante e sostanziale.
6. Di fissare, in relazione all'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, come modificato dall'articolo 46, comma 3, del d.Legge n. 112/2008 (L. n. 133/2008), nel 1 % delle spese di personale come risultanti dal conto annuale del personale anno 2012, pari a **€ 27.541,48**, il **limite massimo di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione per l'anno 2015**, dando atto che:
- a) dal suddetto limite sono escluse le spese per:
- incarichi relativi alla progettazione delle OO.PP. in quanto ricompresi nel programma triennale delle OO.PP. approvato dal Consiglio Comunale;

- incarichi obbligatori per legge ovvero disciplinati dalle normative di settore;
- incarichi finanziati integralmente con risorse esterne la cui spesa non grava sul bilancio dell'Ente (*Deliberazione Corte dei Conti – Sezione Regionale per la Puglia n. 7 del 29/04/08*).

b) i limiti di spesa per co.co.co. e studi, ricerche e consulenze rientrano nei limiti previsti dall'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto legge n. 66/2014 (L. n. 89/2014) e che in bilancio non è stata prevista nessuna spesa per gli incarichi di cui sopra.

7. Di prendere atto della rideterminazione, altresì, alla luce dei principi sanciti dalla Corte Costituzionale con sentenze n. 181/2011 e n. 139/2012, e dalla Corte dei conti – Sezione autonomie con delibera n. 26/SEZAUT/2013 i limiti di spesa per:
- a. studi ed incarichi di consulenza e collaborazioni coordinate e continuative;
 - b. relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza;
 - c. sponsorizzazioni;
 - d. missioni;
 - e. attività esclusiva di formazione;
 - f. manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture ed acquisto di buoni taxi;
 - g. acquisto di mobili e arredi;
- come risultano dai prospetti di cui alla delibera G.C. n. 87 del 26.06.2015 che si allega al presente provvedimento sotto la lettera **G**) quale parte integrante e sostanziale.
8. **Di rinviare all'esercizio 2016 la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, la redazione del bilancio consolidato e la gestione del piano dei conti integrato.**
9. Di accertare ai sensi dell'art. 193 del d.Lgs. n. 267/2000, il permanere degli equilibri di bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza che per quanto riguarda la gestione dei residui, e di cassa, tali da assicurare il pareggio economico-finanziario per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti e l'adeguatezza dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità.
10. Di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell'esercizio 2015, ai sensi dell'art.193, comma 2, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000.
11. Di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1 del d.Lgs. n. 267/2000.
12. Di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva e separata votazione unanime favorevole, dichiara la presente, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi dell'art.134 – comma 4° - D.L.vo 267/2000.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma,
viene sottoscritto come appresso:

IL PRESIDENTE

MATRICCIANI LUCIO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.F. Dott.ssa MELIDEO ANNA MARIA

La pubblicazione per affissione all'Albo Pretorio della Presente deliberazione è stata iniziata oggi
e continuerà per 15 giorni consecutivi fino al 23/09/2015

Spoltore, li 08/09/2015

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr.ssa DE CAMILLIS FRANCESCA
